COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 519 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento del Consiglio 1552/89

recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

1.1 Il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio, recante applicazione della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, qui di seguito detto regolamento, è stato adottato il 29 maggio 1989 ed è stato applicato a partire dal 1° gennaio 1989.

L'articolo 22 del regolamento prevede che la Commissione presenti al più tardi entro il 1° dicembre 1992 una relazione sull'applicazione del regolamento stesso e proponga, se del caso, le modifiche che risultano necessarie.

I principali elementi innovatori introdotti nel 1989 nel regolamento sono stati:

- l'esplicitazione della nozione di accertamento (articolo 2);
- l'introduzione di una contabilità separata per gli importi di diritti accertati ma non riscossi né garantiti (articolo 6, paragrafo 2);
- una migliore informazione da parte degli Stati membri sulle difficoltà di riscossione e in particolare una descrizione sommaria delle frodi e irregolarità (articolo 6, paragrafo 3);
- la possibilità per la Commissione di procedere a controlli sul posto di propria iniziativa (articolo 18, paragrafo 3);
- la dispensa dalla messa a disposizione in casi particolari nei quali l'impossibilità di riscossione non può essere imputata allo Stato membro (articolo 17, paragrafo 2).

1.2 L'esperienza acquisita durante i tre anni d'applicazione del regolamento, le conclusioni che la Commissione ha tratto dai controlli da essa effettuati, le osservazioni degli organi di controllo e dell'autorità di bilancio nonché quelle delle amministrazioni degli Stati membri, mettono in evidenza la necessità di un certo numero di modifiche.

Queste modifiche, che lasciano intatti i principi fondamentali del sistema, vogliono migliorarne il funzionamento, in base ai punti di vista seguenti:

- maggiore precisione e chiarezza dei dispositivi regolamentari, per facilitarne un'applicazione conforme ed efficace da parte delle amministrazioni nazionali e migliorare di conseguenza la riscossione delle risorse comunitarie:

 si tratta delle proposte di modifica agli articoli 2, 4, 6 paragrafi 2 a), 2 b) e 2 c), 6 paragrafo 3 a), 6 paragrafo 4, 7 paragrafo 2;

- snellimento di talune procedure, in particolare degli obblighi in materia di relazioni da presentare, per razionalizzare il compito delle amministrazioni nazionali:

 si tratta delle proposte di modifica agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 17 paragrafo 3;

- maggior rigore riguardo agli obblighi in materia d'informazione fornita dalle amministrazioni nazionali sulla riscossione e riguardo alla responsabilità delle amministrazioni nazionali in caso di negligenza, per migliorare la gestione del recupero e il controllo da parte della Commissione:

 si tratta delle proposte di modifica agli articoli 2, 6 paragrafo 2 a), 6 paragrafo 3 a), 6 paragrafo 3 b), 6 paragrafo 4, 10 paragrafo 1, 11, 17 paragrafo 2, 17 paragrafo 3.

II. LE MODIFICHE PROPOSTE

2.1 Articolo 2 - Momento dell'accertamento delle risorse proprie

Il principio accolto in materia da quando è stato introdotto il sistema delle risorse proprie è che il diritto delle Comunità a queste risorse esiste fin dall'insorgere dell'obbligazione doganale, prima ancora della sua riscossione.

L'accertamento di questo diritto deve essere effettuato al più presto dopo l'insorgere dell'obbligazione doganale, vale a dire non appena detta obbligazione può essere chiaramente definita: è ciò che dice il testo attuale dell'articolo 2.

La Commissione ha tuttavia accettato che l'obbligo di accertare le risorse proprie venga soddisfatto dagli Stati membri in occasione della procedura di sdoganamento e quindi bisogna coordinare bene l'applicazione delle regolamentazioni doganale e finanziaria.

Da questo punto di vista sono necessari due miglioramenti:

- A partire dal momento in cui è stata oggetto dell'atto amministrativo di registrazione della contabilizzazione ed è stata comunicata al soggetto passivo, l'obbligazione è chiaramente definita. Registrazione e comunicazione al debitore sono del resto, nella maggior parte dei casi, concomitanti.

 Ogni volta che la regolamentazione doganale prevede detta registrazione, per dare un contenuto pratico in termini di procedura all'obbligo di accertamento ai fini delle risorse proprie, la Commissione ritiene che detto obbligo venga soddisfatto una volta effettuata la registrazione seguita immediatamente dalla comunicazione al soggetto passivo. La data della registrazione è considerata la data dell'accertamento.

 Da qui la modifica proposta all'articolo 2, paragrafo 1 bis.

- Per accelerare l'accertamento in casi di frode e di irregolarità, le autorità amministrative competenti devono poter procedere ad un accertamento anche nel caso che il calcolo dell'obbligazione da esse fissato possa essere modificato da una successiva decisione dell'autorità giudiziaria. La Commissione ritiene che la data da prendere in considerazione in questi casi per l'accertamento sia quella della prima decisione amministrativa che definisce l'obbligazione o quella del ricorso in tribunale, se il ricorso interviene in primo luogo.

 Da qui la modifica proposta all'articolo 2, paragrafo 1 quater.

 Per quanto riguarda le risorse zucchero, bisogna ricordare all'articolo 2, paragrafo 1 bis che le procedure di accertamento relative ai contributi e altri diritti riscossi in questo settore sono precisate nelle regolamentazioni settoriali.

2.2 Articolo 2 - Accertamento in caso di errore

Bisogna inoltre non confondere accertamento e registrazione. Infatti, il fatto che le autorità amministrative competenti non procedano alla registrazione dell'obbligazione doganale di un soggetto passivo e alla sua comunicazione, non le dispensa dal procedere all'accertamento di risorse proprie spettanti di diritto alle Comunità, se sussistono le condizioni dell'obbligo di accertamento.

Di conseguenza, gli errori commessi dall'amministrazione, vuoi a causa di informazioni errate date dalle autorità competenti che impegnano queste ultime, vuoi per qualsiasi altra ragione che un soggetto passivo che agisce in buona fede non può scoprire, non possono essere considerati a priori non imputabili agli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2. Al fine di considerare solo gli errori che hanno come conseguenza una cospicua perdita di risorse proprie, bisogna considerare solo quelli relativi ad un importo superiore a 2 000 ECU.

Quando il loro importo è superiore a 2 000 ECU, le risorse corrispondenti devono essere accertate e benché la regolamentazione doganale non preveda una registrazione, la Commissione propone di disciplinare la mancata riscossione, in tali casi, con una modifica dell'articolo 17 paragrafo 2 (cfr. punto 2.17).

Da qui la necessità di una iscrizione ad hoc di questi casi nei libri contabili, senza comunicazione al soggetto passivo, e la presentazione della modifica proposta all'articolo 2 paragrafo 1 ter.

2.3 Articolo 4 - Designazione dei servizi o organismi nazionali responsabili

Tenuto conto della grande importanza dei controlli nazionali per una corretta riscossione delle risorse proprie, le denominazioni dei servizi responsabili e i testi che li disciplinano devono essere noti alla Commissione e agli Stati membri.

Non appena intervengano cambiamenti in questo settore, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione i nuovi servizi e relativi testi.

2.4 Articoli 5 e 6 - Contabilizzazione delle risorse zucchero

È opportuno che i diritti riscossi a titolo di contributi zucchero per una stessa campagna non siano imputati a due esercizi di bilancio diversi.

2.5 Articolo 6 - Fine di mese contabile

Le chiusure dei conti di fine mese sono disciplinate da disposizioni nazionali divergenti. Data l'incidenza di queste disposizioni sulla messa a disposizione delle risorse proprie, si propone di adottare la stessa data per i contabili che devono gestire risorse comunitarie.

2.6 Articolo 6 - Garanzia totale o parziale

Per precisare il contenuto della contabilità separata si propone di modificare il testo dell'articolo 6 paragrafo 2b) ultima parte, affinché gli Stati membri possano, se lo desiderano, iscrivere in questa contabilità i dati accertati e coperti totalmente o parzialmente da garanzia in caso di contestazione da parte del soggetto passivo quando sia possibile una variazione dei dazi in causa.

2.7 Articolo 6 - Estratti mensili e trimestrali

Si propone di allegare al regolamento dei modelli di estratti.

2.8 Articolo 6 - Procedure semplificate di sdoganamento

Le procedure semplificate di sdoganamento e le procedure di pagamento globalizzate permettono di razionalizzare il lavoro delle amministrazioni nazionali e di facilitare il controllo delle operazioni effettuate dai soggetti passivi.

Per evitare che un soggetto passivo benefici di un vantaggio finanziario rispetto al soggetto passivo che dichiara le sue importazioni secondo le procedure normali, i termini di riporto di pagamento previsti dall'articolo 8 a) del regolamento n. 1854/89 sono stati accorciati in caso di globalizzazione delle dichiarazioni, in funzione della durata del periodo di globalizzazione.

Queste considerazioni valgono mutatis mutandis per i termini di messa a disposizione, che devono essere accorciati in caso di globalizzazione se si vuole che gli importi corrispondenti a dichiarazioni di un dato mese, normali o semplificate che siano, possano essere messi a disposizione delle amministrazioni nazionali alle stesse condizioni.

In funzione dell'estensione già effettuata e di quella prevedibile delle procedure semplificate di sdoganamento e delle modalità semplificate di pagamento, che hanno quale conseguenza di accorciare il termine di recupero, è sembrato opportuno prevedere l'accorciamento di 15 giorni del termine di contabilizzazione e, all'articolo 10 paragrafo 1, di quello di messa a disposizione.

2.9 Articolo 6 - Descrizione sommaria delle frodi e irregolarità e connessione con la contabilità delle risorse proprie

Per permettere un miglior controllo amministrativo e contabile, da parte della Commissione, del recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle evase per frode e irregolarità, gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione sommaria dei casi di frode e irregolarità. A questo scopo:

a) Per questi casi, la descrizione deve comportare alcune precisazioni, rese esplicite nella proposta d'articolo, e si deve indicare a quale stadio si trova l'operazione di ricupero al momento dell'invio di detta descrizione.

b) Con l'estratto mensile deve essere segnalato il recupero o la rinuncia al recupero, quando un caso è stato oggetto di decisione definitiva.

c) Per allineare i termini delle varie comunicazioni in materia di frode e irregolarità, si propone di rendere trimestrale la periodicità attualmente semestrale delle comunicazioni di cui all'articolo 6 paragrafo 3 relative a casi concernenti un importo di dazi superiore a 10 000 ECU.

d) Con l'estratto trimestrale devono essere segnalati i casi di frode che sono stati oggetto di accertamento.

2.10 Articolo 6 - Territori a statuto speciale: detrazioni a titolo di situazioni particolari

Detrazioni, forfettarie o meno, sono effettuate da taluni Stati membri per riscossioni effettuate per conto di territori a statuto speciale.

Queste detrazioni devono essere segnalate negli estratti mensili di uno stesso mese.

2.11 Articolo 7 - Conto riepilogativo annuale

Per permettere eventuali rettifiche in vista dell'elaborazione del conto di gestione, il conto riepilogativo annuale, che deve essere dissociato dalla relazione concernente l'accertamento e la contabilizzazione, dev'essere presentato prima del 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione.

È opportuno inoltre introdurre un termine di prescrizione nelle relazioni fra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui soggetti passivi a titolo degli esercizi precedenti debbono essere considerati accertamenti dell'esercizio in corso e sono disciplinati dalle regole di prescrizione fissate dalla regolamentazione doganale e agricola.

Infatti, la contabilizzazione degli accertamenti e la stesura degli estratti possono formare oggetto da parte dell'amministrazione dello Stato membro in causa di errori scoperti, in seguito, dallo Stato membro o dalla Commissione.

I conti tenuti presso gli Stati membri e gli estratti mensili, anch'essi documenti giustificativi ai sensi del regolamento, debbono quindi essere rettificati.

Sarebbe quindi effettivamente auspicabile fissare un termine comunitario di prescrizione di tre anni a decorrere dalla fine dell'anno della messa a disposizione dei dazi.

2.12 Articolo 8 - Rettifiche relative alle frodi e irregolarità già comunicate

Tenuto conto della proposta fatta al punto 2.9. Articolo 6 - "Descrizione sommaria delle frodi e irregolarità", il secondo comma dell'articolo 8 può essere soppresso.

2.13 Articoli 9 e 10 - Messa a disposizione facoltativa in ECU

1. La regolamentazione attuale prevede la messa a disposizione delle risorse proprie esclusivamente in monete nazionali. Tuttavia, per quanto riguarda le risorse provenienti dall'IVA e la risorsa basata sul PNL, l'importo in ecu fissato dal bilancio a partire da basi in monete nazionali deve essere riconvertito a un tasso convenzionale (il tasso dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno precedente l'esercizio di bilancio) per determinare l'importo dovuto dagli Stati membri in monete nazionali. Sarebbe più razionale evitare questa doppia operazione e prevedere un versamento in ECU.

Inoltre, si constata in alcuni Stati membri un crescente interesse per l'uso dell'ECU nel regolamento delle operazioni con la Commissione, anche nel settore delle risorse proprie. Due Stati hanno già aperto un conto in ECU a nome della Commissione presso il loro Tesoro e sono in corso negoziati con un terzo Stato membro.

Tuttavia, il versamento delle risorse proprie in ECU dovrebbe essere effettuato su base volontaria e senza modificare il gettito in ECU per il bilancio delle Comunità rispetto al sistema attuale.

In ogni modo, le risorse proprie tradizionali continueranno a essere versate in moneta nazionale.

2. Per garantire una buona gestione della propria tesoreria, la Commissione deve conoscere in anticipo la natura delle disponibilità. A tale scopo bisogna prevedere la comunicazione degli Stati membri alla Commissione di un preavviso di versamento entro un termine che permetta alla Commissione di prendere le necessarie disposizioni e agli Stati membri di prevedere ogni mese la natura dei loro versamenti ad un ritmo ragionevole.

2.14 Articolo 10 - Ricorso alla riserva FEAOG

Quando la riserva monetaria FEAOG entra in funzione per far fronte a situazioni risultanti da movimenti significativi della parità dollaro/ECU sui mercati rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, attualmente le entrate necessarie alla sua copertura devono essere richieste agli Stati membri.

Tuttavia, la situazione dell'esecuzione del bilancio non giustifica sempre che si faccia appello a versamenti supplementari di risorse proprie da parte degli Stati membri. È stato il caso nel 1991, quando si sono dovuti richiedere 30 milioni di ECU mentre le previsioni di utilizzazione degli stanziamenti portavano a constatare un'eccedenza finanziaria.

Bisogna quindi prevedere la rinuncia totale o parziale alla richiesta di risorse corrispondenti alla messa in opera della riserva monetaria FEAOG, in funzione dell'esecuzione globale del bilancio.

2.15 Articolo 11 - Interessi di mora

Taluni Stati membri, che hanno pagato il capitale in ritardo, non pagano in seguito gli interessi. È apparso quindi necessario ricorrere a interessi, per accelerare il versamento delle risorse proprie.

2.16 Articolo 15 - Modifica del regolamento finanziario

Le modifiche della numerazione degli articoli del regolamento finanziario generale devono essere integrate nel testo del regolamento n. 1552/89.

2.17 Articolo 17 paragrafo 2 - Notifica dei casi di mancato recupero

La delega agli Stati membri del recupero è una delle caratteristiche del sistema delle risorse proprie, il quale metteva così in applicazione fin dalla sua origine il principio di sussidiarietà.

Nell'esecuzione di questo mandato, lo Stato membro dispone di un certo margine, in virtù della regolamentazione doganale comunitaria, per organizzare il recupero.

Lo Stato membro deve mettere a disposizione tutti gli importi corrispondenti ai diritti accertati, a meno che la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore o sia definitivamente impossibile procedere al recupero per ragioni che non possono essere imputate agli Stati membri.

Quando sono stati commessi errori dalle amministrazioni nazionali e gli errori riguardano importi superiori a 2 000 ECU, le risorse corrispondenti devono essere accertate (cfr. commento al paragrafo 2.2) e iscritte nella contabilità separata, e l'impossibilità della messa a disposizione per mancata riscossione deve essere comunicata alla Commissione che delibera sul loro eventuale accreditamento.

Allo stesso modo, non si può invocare, a parere della Commissione, l'insufficienza della garanzia fissata a un livello troppo basso per permettere la copertura totale delle risorse proprie accertate e da recuperare, per chiedere una dispensa dalla messa a disposizione in caso di mancato recupero.

Infatti, incombe allo Stato membro la responsabilità di metter in atto tutte le garanzie di cui può disporre, fra cui quelle previste dalla regolamentazione doganale comunitaria, per assicurare la corretta riscossione delle risorse proprie

2.18 Articolo 17 paragrafo 3 - Relazione sui risultati del controllo e comunicazione dei casi di recupero impossibile

Per agevolare il lavoro delle amministrazioni nazionali e insieme migliorare la qualità delle comunicazioni previste dalla regolamentazione, la relazione sul risultato dei controlli effettuati dagli Stati membri, che attualmente viene inviata semestralmente, dovrebbe riguardare anche l'attività di controllo, ma sarebbe inviata annualmente.

Pertanto le comunicazioni di casi di recupero impossibile sarebbero dissociate da questa relazione. Per organizzare un trattamento uniforme di questi casi, i termini di invio semestrale sono precisati.

[redacted]

Proposta di regolamento

che modifica il regolamento del Consiglio 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei Conti (4),

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (5), mostra che è necessario procedere ad una revisione delle disposizioni di questo regolamento;

considerando che la Comunità deve disporre delle risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 88/376/CEE, Euratom nelle migliori condizioni possibili e che a tal fine è opportuno completare le modalità secondo le quali gli Stati mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alla Comunità;

considerando che le risorse proprie tradizionali sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono adattate alle condizioni poste dalla regolamentazione comunitaria, e che la Commissione deve controllare questo adattamento e fare eventualmente delle proposte;

(1) GU n. L 185 del 15.7.1988, pag. 24

(2) GU n. C del

(3) GU n. C del

(4) GU n. C del

(5) GU n° L 155 del 7.6.1989, pag. 1

considerando che il Consiglio e i rappresentati dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno preso la risoluzione del 13 novembre 1991 relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

considerando che è necessario precisare le condizioni alle quali sussiste l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2 paragrafo 1 a) e b) della decisione 88/376/CEE;

considerando che è opportuno migliorare il dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri, per quanto riguarda il controllo dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle oggetto di frodi ed irregolarità;

considerando che sembra opportuno introdurre un termine di prescrizione nei rapporti fra gli Stati membri e la Commissione, restando inteso che i nuovi accertamenti effettuati dallo Stato membro sui suoi soggetti passivi a titolo degli esercizi precedenti vanno considerati accertamenti dell'esercizio in corso;

considerando che è opportuno rafforzare l'autonomia finanziaria della Comunità con una disposizione che preveda che, a talune condizioni, gli importi di dazi accertati che non fossero riscossi per ragioni imputabili agli Stati membri siano messi a loro carico;

considerando che, per quanto riguarda le risorse proprie provenienti dai contributi nel settore dello zucchero - per le quali occorre garantire che la loro riscossione coincida da un lato con l'esercizio di bilancio e dall'altro con le spese relative alla stessa campagna - è opportuno prevedere che gli Stati membri mettano dette risorse a disposizione della Comunità nel corso dell'esercizio di bilancio durante il quale sono state accertate;

considerando il crescente interesse da parte degli Stati membri per un uso dell'ecu nelle operazioni con la Commissione, anche il settore delle risorse proprie;

considerando che una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione può facilitare l'applicazione corretta della normativa finanziaria relativa alle risorse proprie;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, è modificato come segue:

Articolo 1

Aggiungere dopo i termini "1553/89", i termini "[modificato da ultimo dal regolamento ...].

Articolo 2

- aggiungere i paragrafi seguenti:

"1. bis
Quando le autorità amministrative competenti procedono a una registrazione ai sensi della normativa doganale, la comunicazione ai fini dell'accertamento di cui al primo paragrafo è la comunicazione prevista dalla normativa stessa.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione.
In quanto ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

1. ter
Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedono ad una registrazione dell'obbligazione doganale sulla base della normativa doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo dovuto può essere calcolato come previsto dal paragrafo 1 e gli importi in questione sono superiori a 2 000 ECU, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1 viene effettuata una iscrizione ad hoc nei libri contabili con dispensa di comunicazione al soggetto passivo.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella dell'iscrizione nei libri contabili.

1. quater
Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto, al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che definisce l'obbligazione o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.
La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o della denuncia di cui sopra.

Articolo 4

- Sostituire il comma 1 a) attuale col seguente:

 "la denominazione e, se del caso, lo statuto dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie;"

- nel comma 1 b) attuale sostituire l'espressione "ed alla messa a disposizione della Commissione" con ", alla messa a disposizione e al controllo".

- Alla fine del paragrafo 1 aggiungere la frase:

 "Ogni modifica di denominazioni o statuti è immediatamente comunicata alla Commissione."

Articolo 5

Dopo l'espressione "dai prelievi agricoli", aggiungere: "dai contributi zucchero". Sopprimere inoltre l'ultima frase dell'articolo 5.

Articolo 6

- Sostituire al paragrafo 2 a), la cifra "19" con la cifra "5".

- Alla fine del paragrafo 2 a) aggiungere la frase seguente:

 "Il mese contabile si chiude al più presto alle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese."

- Aggiungere al paragrafo 2 b), dopo la parola "coperti", i termini "totalmente o parzialmente".

- Aggiungere come nuovo paragrafo 2 c) il testo seguente:

 "Tuttavia i diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al punto a). Se poi questi diritti non vengono riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata."

- Il paragrafo 2 c) diventa 2 d).

- Il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. a) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2 a), un modello del quale è allegato al presente regolamento.

A sostegno di ogni estratto mensile, gli Stati membri menzionano gli importi dei casi di frode e le irregolarità già comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 4 infra, che sono stati oggetto di un recupero o di una decisione di mancato recupero, indicando il riferimento alla comunicazione iniziale.

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

3. b) Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2 un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2 b), un modello del quale è allegato al presente regolamento."

A sostegno dell'estratto trimestrale, ogni Stato membro comunica, la situazione dei casi di frodi e irregolarità oggetto di un accertamento secondo la stessa presentazione dell'estratto trimestrale e il riferimento alla comunicazione iniziale".

- Il secondo comma del vecchio paragrafo 3 diventa paragrafo 4 con il seguente testo:

"4. Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 ECU.

A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti:

- il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione);
- l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase;
- le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza);
- la descrizione succinta del meccanismo della frode;
- il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità;
- i servizi o organismi nazionali che hanno già proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità;
- la fase della procedura con indicazione dell'accertamento se è già stato effettuato;
- l'indicazione della comunicazione eventuale del caso nel quadro dell'assistenza reciproca (regolamento n. 1468/81);
- eventualmente, gli Stati membri interessati;
- le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati.

I modelli di queste descrizioni sono fissati dalla Commissione previa consultazione del CCRP. Le modifiche di detti modelli sono adottate secondo la stessa procedura."

Articolo 7

Sostituire il testo attuale col testo seguente:

"1. Ogni Stato membro redige annualmente un conto riepilogativo dei dazi accertati riportati nella sua contabilità di cui al punto a) del paragrafo 2 dell'articolo 6 e lo trasmette alla Commissione prima del 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. Ogni differenza tra l'importo globale del conto riepilogativo e la somma degli estratti mensili trasmessi dallo Stato membro da gennaio a dicembre dell'anno deve essere oggetto di un commento. La Commissione verifica la concordanza del conto riepilogativo con l'importo dei dazi messi a sua disposizione nel corso dell'anno; essa dispone del termine di due mesi, dopo aver ricevuto il conto riepilogativo, per comunicare, eventualmente, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo un determinato esercizio, il conto riepilogativo annuale di cui al precedente paragrafo non viene più rettificato, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, vuoi dalla Commissione, vuoi dallo Stato membro interessato".

Articolo 8

Sopprimere il secondo comma.

Articolo 9

Sostituire il testo attuale con il testo seguente:

"Articolo 9

1. Secondo le modalità definite all'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro in ECU o in moneta nazionale su uno dei conti aperti a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

Tali conti sono esenti da spese.

2. Le somme iscritte in moneta nazionale sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in ecu conformemente al regolamento n. 86/610/CEE, Euratom, CECA della Commissione, dell'11 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977."

Articolo 10

- Nel primo comma del paragrafo 1, dopo le parole "decisione 88/376/CEE, EURATOM" aggiungere ", eventualmente rettificate degli importi delle risorse proprie il cui ricupero non abbia potuto essere effettuato per ragioni imputabili agli Stati membri, l'iscrizione in monete nazionali delle ..." e sostituire la cifra "19" con la cifra "5".

- Al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 10, sostituire la cifra "19" con la cifra "5".

- Al secondo paragrafo sostituire la cifra "15" con la cifra "1°".

- Sostituire il testo del 1° comma del 3° paragrafo col testo dei due comma seguenti:

 "3. L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG, ed eventualmente dei contributi finanziari PNL viene effettuata, in ECU o in moneta nazionale, secondo l'opzione dello Stato membro, il primo giorno lavorativo di ogni mese e ciò in regime di un dodicesimo delle somme risultanti a tale titolo nel bilancio.

 Se lo Stata membro sceglie l'iscrizione in moneta nazionale, la somma dovuta è convertita in moneta nazionale al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europe.

Se le Stato membro sceglie l'iscrizione in ECU, la somma in moneta nazionale fissata secondo il disposto del comma precedente è convertita in ECU al tasso del penultimo giorno feriale del mese precedente quello della scadenza dell'iscrizione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la scelta fatta. La scelta può essere modificata mediante un preavviso inviato alla Commissione al più tardi il 5 del mese che precede l'entrata in vigore della modifica.

- Al secondo comma del paragrafo 3 aggiungere il testo seguente:

"Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che l'iscrizione relativa alla riserva monetaria non è necessaria per garantire l'equilibrio fra le entrate e le spese dell'esercizio, la Commissione può rinunciare a questa iscrizione o a parte di detta iscrizione."

- Nel quinto comma del paragrafo 3, dopo le parole "precedente l'esercizio finanziario", aggiungere:

"Se l'iscrizione è effettuata in ECU, la somma in moneta nazionale è convertita in ECU al tasso del penultimo giorno feriale del mese di dicembre."

- Nel 4° e 7° paragrafo, dopo le parole "essi possano iscriverlo", aggiungere "nelle monete nazionali".

Articolo 11

Aggiungere il secondo comma:

"Ogni ritardo nel pagamento degli interessi di mora dovuti dà luogo al pagamento di un interesse il cui tasso è quello da ultimo applicato al capitale".

Articolo 15

Al primo comma, secondo trattino, e al secondo comma, primo trattino, cambiare articolo "6" in articolo "7".

Articolo 17

- Sostituire il testo del paragrafo 2 con il testo seguente:

"Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili.

Una garanzia insufficiente delle risorse proprie da recuperare non può essere considerata una ragione non imputabile allo Stato membro.

I casi di cui al paragrafo precedente, qualora gli importi superino i 10 000 ECU, o i 2 000 ECU in caso di errori delle autorità amministrative competenti, e i casi di forza maggiore, devono essere comunicati alla Commissione semestralmente, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa comunicazione trasmessa nel corso dei tre mesi successivi a ciascun semestre, deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione l'importo di cui trattasi.

La Commissione dispone di un termine di sei mesi, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

- Sostituire il testo attuale del paragrafo 3 con il testo seguente:

"3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante relazione annuale l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

MODELLO I

Estratto mensile

Stato membro mese — RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — in moneta nazionale

	Accert.	Vers.		
FRANCIA	01/93	03/93	Estratto dei diritti accertati (*)	FF

NATURA DELLA RISORSA	Riferimento Stato membro (facoltativo)	Accertamenti del mese in considerazione (**) (1)	Rettifiche degli accertamenti precedenti (***) in + (2)	Rettifiche degli accertamenti precedenti (***) in - (3)	Importi lordi da versare alle CEE (4)=(1)+(2)-(3)
1210 Dazi doganali meno d. CECA e antidumping 1220 Dazi CECA 1230 Dazi compensativi e antidumping sui prodotti 1240 Dazi compensativi e antidumping sui servizi					
12 DAZI DOGANALI					
1010 Prelievi agricoli e tasse compensative all'importazione 1020 Prelievi all'esportazione 1030 Importi compensativi monetari all'importazione 1040 Importi compensativi monetari all'esportazione 1050 Importi compensativi "adesione" 1160 Contributo complementare					
10 PRELIEVI AGRICOLI					
1110 Contributo all'ammasso dello zucchero 1100 Contributo alla produzione dello zucchero Quota "A e B" 1120 Contributo alla produzione di isoglucosio 1130 Prelievi sulla produzione di zucchero e di isoglucosio "C" non esportata 1140 Prelievi sullo zucchero e l'isoglucosio "C" di sostituzione					
11 CONTRIBUTI ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO					
TOTALE GENERALE					
				- 10% Spese riscos.	
				NETTO DA VERSARE ALLE CEE	

(*) Compresi gli accertamenti in seguito ai controlli e ai casi di frode
(**) Comprese le correzioni contabili e le riscossioni della contabilità separata
(***) Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, si devono citare le correzioni delle campagne precedenti.

MODELLO II

Estratto trimestrale

Stato membro: FRANCIA — trimestre: 01/93

RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CONTABILITÀ SEPARATA (*)

Estratto dei diritti accertati non riportati nella contabilità "A"

in moneta nazionale FF

NATURA DELLA RISORSA	Residui da riscuotere a titolo del trimestre precedente (2)	Diritti accertati a titolo del trimestre in considerazione (3)	Rettifiche degli accertamenti (art. 8) (**) (4)	Importi che non possono essere messi a disposiz. (Art. 17§2) (5) (***)	Totale (2+3)-(4+5) (6)	Riscossioni intervenute nel corso del trimestre in moneta nazionale (7)	Residui da riscuotere alla alla fine del trimestre in considerazione (8)=(6-7)
1210 Dazi doganali meno d. CECA e antidumping 1220 Dazi CECA 1230 Dazi compensativi e antidumping sui prodotti 1240 Dazi compensativi e antidumping sui servizi							
12 DAZI DOGANALI							
1010 Prelievi agricoli e tasse compensative all'importazione 1020 Prelievi all'esportazione 1030 Importi compensativi monetari all'importazione 1040 Importi compensativi monetari all'esportazione 1050 Importi compensativi "adesione" 1160 Contributo complementare							
10 PRELIEVI AGRICOLI							
1110 Contributo all'ammasso dello zucchero 1100 Contributo alla produzione dello zucchero Quota "A e B" 1120 Contributo alla produzione di isoglucosio 1130 Prelievi sulla produzione di zucchero e di isoglucosio "C" non esportata 1140 Prelievi sullo zucchero e l'isoglucosio "C" di sostituzione							
11 CONTRIBUTI ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO							
TOTALE 12+10+11							

- 10% Spese di riscossione	
SALDO NETTO DA RISCUOTERE	

(*) Contabilità detta "B" tenuta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento 1552/89, ivi compresi gli accertamenti in seguito a controlli o casi di frode

(**) Per rettifiche di accertamento s'intendono anche gli annullamenti dovuti ad una revisione dell'accertamento iniziale, diversi da quelli registrati nella colonna 5

(***) Per gli importi che superano 10 000 ECU, i casi sono menzionati nella relazione art. 17, par 3

SCHEDA FINANZIARIA

Con la revisione del regolamento n. 1552/89, proposta nel presente progetto preliminare di modifica, s'intende trarre profitto dall'esperienza di tre anni di applicazione del regolamento e dalle osservazioni della Corte dei conti e dell'autorità di bilancio.

Con i cambiamenti che ne risulteranno s'intende conferire agli Stati membri maggiore efficacia nel recupero delle risorse proprie.

Tale potenziamento delle azioni di recupero, che non è possibile tradurre sin d'ora in cifre precise, rimarrà peraltro marginale.

24

ISSN 0254-1505

COM(92) 519 def.

DOCUMENTI

IT **01**

N. di catalogo : CB-CO-92-541-IT-C

ISBN 92-77-50225-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo